



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- LI VOLSÌ MARIA GIUSEPPA Presidente
- CONTINI PATRIZIA Relatore
- CARRETTA VITANTONIO MAURO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11667/07
depositato il 12/10/2007
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. [REDACTED]
2007
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MONZA 2
proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 11667/07

UDIENZA DEL

10/04/2008 ore 14:30

SENTENZA

N°

197

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10/11/08

Il Segretario

[Signature]

R.G.R. N. 11667/07

██████████
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Monza 2

Imposta di successione

Svolgimento del processo

Ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 07/00077/000011/001, notificato in data 20.07.2007, relativo al pagamento dell'imposta principale di successione di ██████████
██████████ deceduta in data ██████████

La dichiarazione di successione, registrata all'Ufficio del registro di Monza in data 01.06.2007 (Vol. 77 n. 11), è stata integrata e rettificata dalla successiva, presentata in data 16.07.2007 (prot. n. 2007035599), con riferimento ai debiti tributari del *de cuius* riferiti al periodo d'imposta 2006 .

L'Ufficio, con l'avviso impugnato, ha liquidato l'imposta principale sulle quote degli eredi e legatari, determinandola in complessivi euro 15.687,24=, ponendola quindi a carico solidale degli stessi. Dal precitato avviso di liquidazione emerge una imposta sulla quota del ricorrente di euro 5.203,52=.

Il ricorrente ha impugnato l'atto impositivo contestando, in fatto ed in diritto, i criteri seguiti dall'Ufficio nella liquidazione dell'imposta, ha prodotto documentazione a sostegno dei propri assunti ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

In data 05.12.2007 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Monza 2, sostenendo la legittimità del proprio operato ed ha concluso chiedendo la conferma dell'avviso di liquidazione emesso.

Con successiva memoria del 18.01.2008 l'Ufficio ha ribadito, in diritto, i propri assunti riconoscendo tuttavia, in fatto, di non aver considerato le passività dichiarate nella seconda dichiarazione presentata dagli eredi, in rettifica della prima, con riferimento ai debiti del defunto.

L'Ufficio ha sostenuto di aver ricalcolato l'imposta di successione in euro 14.411,12= ed ha concluso chiedendo la conferma dell'avviso di liquidazione, nei limiti dell'importo del tributo successorio quantificato in memoria.



La Commissione, sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato ha provveduto con ordinanza in data 04.11.2008.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui in appresso.

In via preliminare la Commissione ha preso atto del nuovo calcolo dell'imposta effettuato dall'Ufficio che, prendendo in considerazione la seconda dichiarazione di successione, presentata in rettifica della precedente, ha liquidato l'imposta in euro 14.411,12⁼ ponendola a carico solidale degli eredi.

Nel merito le determinazioni della Commissione sono le seguenti.

Non è meritevole di accoglimento l'eccezione svolta dal ricorrente relativa all'errore in cui sarebbe incorso l'Ufficio nella determinazione della base imponibile effettuata, ad avviso dello stesso, senza tenere conto delle disposizioni di cui all' art. 2, commi 47, 48, 50 e 52 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, modificata dalla legge 296/2006.

In particolare l'Ufficio avrebbe errato laddove, in sede di liquidazione dell'imposta, ha maggiorato il valore complessivo dei beni devoluti ad alcuni eredi del valore delle donazioni effettuate a favore di taluni di essi in data 26.06.2006.

In particolare il ricorrente ha sostenuto che l'art. 8, comma 4, del D.Lgs 346/1990, non sarebbe applicabile alla nuova disciplina dell'imposta sulle successioni, in quanto non compatibile con la stessa, posto che sia la definizione della base imponibile che le franchigie e le aliquote applicabili sono regolate dal comma 48 dell'art. 2 del D.L. 262/2006.

Di fatto, ad avviso del ricorrente, l'art. 8 comma 4, sarebbe stato abrogato dal comma 52, dell'art. 2, del D.L. 262/2006 che ha abrogato i commi da 1 a 2-quater dell'art.7 del previgente D.Lgs. 346/1990.

La Commissione rileva che è indubbio che il regime fiscale delle successioni e donazioni abbia avuto una totale innovazione legislativa con il D.L. 262/2006 (come modificato dalla Legge 286/2006) e che sussistano alcuni problemi di coordinamento tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni di legge ivi richiamate.

Tanto l'evoluzione legislativa, quanto altresì i termini usati dal legislatore nella stesura delle norme, inducono a ritenere che il comma 47, dell'art.2, del D.L. 262/06 abbia



istituito una nuova imposta sulle successioni e, il rinvio al testo unico 31.08.1990 n. 346, nelle parte compatibile con la nuova normativa, non abbia riportato in vita la precedente disciplina. La parte del T.U. richiamata è riferita a taluni e limitati criteri applicativi.

Il D.L. 262/2006 assume come criterio per la determinazione dell'imposta di successione il valore complessivo netto dei beni caduti in successione ed ai fini dell'imposizione fiscale si deve tener conto dei beni devoluti a ciascun beneficiario, dell'eventuale rapporto di parentela, coniugio o affinità intercorrente tra lo stesso ed il *de cuius*, al fine di verificare l'esistenza di margini di imponibilità eccedenti le franchigie o l'inesistenza della franchigia stessa.

L'imposta colpisce quindi le attribuzioni ai singoli eredi e legatari e trova applicazione limitatamente al valore della quota o dei beni agli stessi attribuiti, eccedente la franchigia eventualmente spettante a ciascuno di essi.

Ai soli fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede e/o legatario si deve tenere conto delle donazioni in vita fatte dal *de cuius* a favore dello stesso erede o legatario. Questo in quanto a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 342/2000 l'art. 8 del T.U. 346/90 deve riferirsi non più alla determinazione delle aliquote, stabilite in misura proporzionale, bensì alle franchigie.

Premesso tale principio occorre esaminare se, al fine del calcolo del coacervo ereditario, debbano essere cumulate anche le donazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della nuova imposta di successione e precisamente nel periodo compreso fra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della Legge 383/2001 che aveva abrogato l'imposta di successione) ed il 2 ottobre 2006 .

In tale lasso temporale si collocano infatti le donazioni ricevute da alcuni eredi del *de cuius*, tra i quali il ricorrente, (donazioni del 26.06.2006) il cui cumulo è oggetto di impugnazione nel ricorso in esame.

Il ricorso sul punto merita accoglimento posto che nel periodo temporale sopra citato non esisteva un'imposta sulle donazioni, pertanto una donazione intervenuta in tale periodo è fiscalmente irrilevante ai fini di cui al ricorso in esame.



La diversa tesi, sostenuta nell'atto di costituzione dall'Ufficio, non è meritevole di pregio e la sua applicazione violerebbe l'art. 3 della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente).

Il ricorso merita altresì accoglimento nel punto in cui è contestata la solidarietà passiva fra gli eredi per il pagamento dell'imposta di successione.

Il nuovo regime introdotto dal D.L. 262/2006, che ha stabilito che l'imposta di successione è determinata in relazione alle specifiche attribuzioni dei singoli eredi, determina autonome debenze in capo ai singoli beneficiari e pertanto non può ritenersi operante il vincolo della solidarietà passiva nel pagamento del tributo successorio tra gli stessi eredi.


La novità della materia trattata costituisce giusto motivo per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 10 aprile 2008

Il Presidente



il Relatore estensore

